

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 6 AGO. 1999

ADDI' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONALONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: DONATO / HERMANIN / LUCISANO / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 4611

OGGETTO: D.G.R. 3082/99 - Procedure per la rilevazione da parte delle Aziende  
Sanitarie Locali del Lazio dei costi relativi ai consumi di assistenza specialistiche dei loro  
residenti. Sistema di fatturazione dei soggetti erogatori privati accreditati.



OGGETTO: D.G.R. 3082/1999 - Procedure per la rilevazione da parte delle Aziende sanitarie locali del Lazio dei costi relativi ai consumi di assistenza specialistiche dei loro residenti. Sistema di fatturazione dei soggetti erogatori privati accreditati

-----

**VISTA** la propria deliberazione n. 3082 dell'8.6.1999 riguardante il sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per il 1999;

**RILEVATO** che il suindicato provvedimento dispone tra l'altro che a partire dal 1° luglio 1999 ciascun soggetto erogatore pubblico e privato chieda il rimborso delle prestazioni effettuate direttamente alla ASL di residenza del paziente;


**VISTA** la legge regionale 45/1996 che all'art. 23 comma 2 stabilisce che la regolazione della mobilità sanitaria è effettuata dalla Regione in sede di riparto del F.S.R. di parte corrente;

**CONSIDERATO** che la stessa legge regionale, art. 23 comma 4, prevede, nell'ambito della compensazione regionale della mobilità sanitaria, la remunerazione dei soggetti erogatori da parte delle Aziende USL in base al criterio della sede dell'attività per servizi/prestazioni erogati a favore dei cittadini di altre Aziende USL;

**RILEVATO** che quanto previsto nella DGR 3082/1999 può trovare concreta applicazione, in relazione alle finalità perseguite e nel rispetto della normativa regionale, nel modo seguente:

- I soggetti erogatori privati accreditati fatturano alle Aziende USL in base al criterio della sede di attività;
- Ogni Azienda USL comunica trimestralmente alle altre Aziende USL le prestazioni - rilevate dai dati SIAS - erogate ai loro residenti sia dai presidi a gestione diretta sia dai soggetti erogatori privati accreditati che insistono sul territorio;
- L'OER comunica trimestralmente alle Aziende sanitarie locali le prestazioni erogate ai loro residenti dalle Aziende ospedaliere., dai Policlinici universitari e dagli IRCCS pubblici.

**CONSIDERATO** che in tal modo le Aziende sanitarie locali sono poste nella condizione di conoscere nel corso dell'anno l'andamento dei consumi dei loro residenti per l'assistenza specialistica e conseguentemente di avviare la realizzazione della contabilità delle prestazioni, prevista dall'art. 9 della citata legge regionale 45/1996 che costituisce uno degli elementi essenziali dei sottosistemi di rilevazioni analitiche.



**RITENUTO**, pertanto, di stabilire come sopra esposto le procedure per l'attuazione della delibera 3082/1999 per quanto concerne la rilevazione da parte di ogni Azienda USL dei costi relativi ai consumi di assistenza specialistica dei loro residenti;

## DELIBERA

di stabilire come segue le procedure per la concreta applicazione del disposto della D.G.R. 3082/1999 riguardante la rilevazione da parte di ogni Azienda USL dei costi relativi ai consumi di assistenza specialistica dei loro residenti nonché il sistema di fatturazione dei soggetti erogatori privati accreditati:

- ◆ I soggetti erogatori privati accreditati fatturano alle Aziende USL in base al criterio della sede di attività anche le prestazioni erogate a favore di cittadini di altre Aziende;
- ◆ La fatturazione mensile sarà effettuata nei limiti di 1/12 della RCR o del TIR, previsti dalla citata DGR 3082/1999, a seconda dell'opzione esercitata da ogni soggetto erogatore;
- ◆ La fatturazione mensile potrà essere rapportata a 1/11 della RCR o TIR nel caso in cui i soggetti erogatori sospendano la loro attività per 30 giorni consecutivi ricadenti nello stesso mese. In tal caso il soggetto erogatore dovrà emettere nell'anno complessivamente 11 fatture riferite ai mesi di attività. Ciascuna fattura mensile dovrà contenere la seguente descrizione:

"Prestazioni erogate nel mese di ..... Il cui valore è espresso nella misura di 1/12 (o 1/11) della RCR o TIR, soggetto a conguaglio positivo o negativo in relazione alle prestazioni effettivamente erogate e a seguito della rimodulazione tariffaria prevista dalla DGR 3082/1999."

Per l'anno 1999 i soggetti erogatori, al fine di calcolare la quota residua fatturabile, dovranno sottrarre dalla RCR o dal TIR l'importo complessivo corrispondente alle fatture già emesse.

I soggetti erogatori, nel momento in cui sarà loro comunicata la remunerazione determinata a seguito dell'applicazione alle attività erogate della disciplina contenuta nella DGR 3082/99, presenteranno fatturazione aggiuntiva in caso di conguaglio positivo, nota di credito in caso di conguaglio negativo.

Qualora i soggetti erogatori non presentino la nota di credito, se richiesta, le Aziende sanitarie sono tenute a porre in contestazione la prima fattura presentata relativa all'esercizio in corso.

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La precisa applicazione del presente sistema di fatturazione rende le fatture emesse nell'anno liquidabili nell'importo indicato in fattura.

- ◆ Le Aziende sanitarie locali sono incaricate di comunicare le presenti direttive ai soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati, sottolineando in modo chiaro che fatture non conformi alla metodologia sopraindicata o prive delle specificazioni previste dovranno essere contestate e quindi non entreranno nella contabilità aziendale.

Il rispetto delle procedure di cui sopra è richiesto a facilitazione e garanzia del rispetto dei profili sostanziali dei rapporti quali introdotti dal sistema tariffario regionale, e quindi presenta motivo di massima attenzione sotto il profilo sostanziale delle responsabilità gestionali e contabili.

- ◆ Ogni Azienda USL comunica trimestralmente alle altre Aziende USL le prestazioni erogate ai loro residenti sia dai presidi a gestione diretta sia dai soggetti erogatori privati accreditati che insistono sul territorio;
- ◆ L'OER comunica trimestralmente alle Aziende sanitarie locali le prestazioni erogate ai loro residenti dalle Aziende ospedaliere, dai Policlinici universitari e dagli IRCCS pubblici;
- ◆ Le Aziende USL avviano il sottosistema di rilevazione analitica dei costi relativi ai consumi di assistenza specialistica dei loro residenti presso strutture di altre Aziende e dei ricavi relativi alle prestazioni erogate dalle strutture dell'Azienda in favore di residenti di altre Aziende.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È SOGGETTO  
CONTROLLO IN BASE ALLA L. 127/87



16 SET. 1999

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

